

Gazzetta ufficiale

L 239

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
5 settembre 2012

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2012 della Commissione, del 4 settembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 1

DECISIONI

2012/492/UE:

★ **Decisione della Commissione, del 3 settembre 2012, che modifica la decisione 2000/96/CE per quanto riguarda l'encefalite da zecche e la categoria delle malattie trasmesse da vettori** [notificata con il numero C(2012) 3241] ⁽¹⁾ 3

Prezzo: 3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 798/2012 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno ferialo, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	75,0
	TR	76,8
	ZZ	75,9
0707 00 05	MK	20,0
	TR	116,3
	ZZ	68,2
0709 93 10	TR	111,3
	ZZ	111,3
0805 50 10	AR	87,4
	CL	88,4
	TR	97,0
	UY	84,4
	ZA	95,9
	ZZ	90,6
0806 10 10	BA	56,0
	CL	196,9
	EG	210,9
	TR	133,4
	ZZ	149,3
0808 10 80	AR	114,4
	BR	93,9
	CL	110,2
	NZ	123,3
	US	184,0
	ZA	98,1
	ZZ	120,7
0808 30 90	CN	78,2
	TR	136,6
	ZA	100,7
	ZZ	105,2
0809 30	TR	160,6
	ZZ	160,6
0809 40 05	BA	60,8
	HR	73,9
	IL	81,0
	XS	82,8
	ZZ	74,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2012

che modifica la decisione 2000/96/CE per quanto riguarda l'encefalite da zecche e la categoria delle malattie trasmesse da vettori

[notificata con il numero C(2012) 3241]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/492/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ elenca una serie di malattie trasmissibili da assoggettare alla sorveglianza epidemiologica nell'ambito della rete comunitaria istituita dalla decisione n. 2119/98/CE.
- (2) L'allegato della decisione n. 2119/98/CE cita espressamente le «malattie trasmesse da vettori» come una delle categorie di malattie trasmissibili da selezionare in modo da raccogliere informazioni uniformi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili.
- (3) L'encefalite da zecche (TBE), malattia dell'uomo trasmessa dalle zecche, provoca disabilità neurologiche a lungo termine con esito letale fino nell'1,4 % dei casi. La malattia può essere prevenuta con la vaccinazione e negli ultimi anni si è assistito a un aumento della sua incidenza e alla sua diffusione in nuove zone geografiche europee. Questi sviluppi sono probabilmente dovuti a varie cause, tra cui i cambiamenti climatici e la modifica dell'habitat delle zecche.

(4) L'encefalite da zecche soddisfa pertanto i criteri di cui all'allegato II della decisione 2000/96/CE relativi alla selezione delle malattie trasmissibili da assoggettare a sorveglianza epidemiologica nell'ambito della rete comunitaria istituita dalla decisione n. 2119/98/CE ed è opportuno aggiungerla nell'elenco, che figura nell'allegato I della decisione 2000/96/CE, di malattie trasmissibili da assoggettare a questa sorveglianza epidemiologica.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla decisione n. 2119/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2000/96/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50.

ALLEGATO

Nell'allegato I, punto 2.5, della decisione 2000/96/CE, è aggiunto il seguente punto 2.5.5:

«2.5.5. *Malattie trasmesse da vettori*

Encefalite da zecche (TBE)»

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

